

**Al Sig. Procuratore delle Repubblica
Di Benevento**

**- Gara di Appalto Servizio Trasporti Infermi in Emergenza 118 dell'ASL di Benevento -
Affidamento Servizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia -
Delibera ASL n. 122 del 14/06/2013 – Esposto .**

In relazione alla questione che sta interessando il cambio dell'appalto del Servizio Trasporti Infermi in Emergenza – 118 – dell'ASL e di affidamento dello stesso da parte dell'ASL, con atto Deliberativo n. 122 del 14 giugno 2013, alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le scriventi Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e USB- che ha in altre e diverse circostanze hanno formalmente evidenziato le criticità inerenti la questione del cambio appalto del servizio 118 - , ritengono e di sottoporre all'attenzione di questa Procura tali questioni le quali, peraltro, appaiono di dubbia regolarità tenuto conto del fatto che non rispecchiano con quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto - contenute le norme tecniche e clausole di salvaguardia di esecuzione del "*Servizio Trasporto Infermi in Emergenza - 118*" dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento - parte integrante della Delibera n. 31 del 11/02/2013, norme e clausole da cui, secondo le scriventi OO. SS. , non ci si può derogare e discostare.

Difatti tali clausole, ovvero tali elementi essenziali, a garanzia della salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori del servizio 118, sono stati già esplicitati e riportati nei verbali di conciliazione del 19 e 26 febbraio 2013, presso la DTL di Benevento laddove, a suo tempo, fu avviato una vertenza sindacale stante taluni criticità riscontrate e correlate nel mantenimento dei livelli retributivi ed occupazionali, viste gli atti deliberativi emessi dall'ASL di aperture del PSAUT di San Bartolomeo in Galdo e che di conseguenza interessava anche le attività già svolte al SAUT di Cerreto Sannita, oltre che nei verbali di cambio appalto già avvenuto presso la stessa DTL in data 04/04/2013 nel momento in cui veniva effettuato il cambio dell'appalto tra SANI.T/MO.Disan ed affidamento del Servizio, in modalità temporanea, alle R.T.I. – Italy Emergenza/Bourelly – ditte che attualmente sono i gestori del Servizio 118.

Gli elementi essenziali, pertanto, su cui si sta sviluppando la vertenza sindacale tesa a garanzia dei livelli occupazionali e giuridici/retributivi sono esplicitamente riportati all'art. 7, punto 2 - **MANTENIMENTO LIVELLI OCCUPAZIONALI** - del Capitolato Speciale di Appalto sopra citato laddove recita testualmente:

“In applicazione ed entro i limiti di cui alla vigente normativa (in particolare art. 69 comma 2 d.lgs. 163/2006), fermo restando la copertura del monte ore complessivo stabilita all'art. 7, e nel rispetto del CCNL applicabile, viene fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di utilizzare prioritariamente il personale dipendente della precedente Ditta affidataria, sempre che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità alla data di affidamento del servizio, garantendo inquadramento giuridico e trattamento economico non inferiori a quelli goduti presso l'impresa di provenienza. Il tutto nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali ed a condizione che il numero e la qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative del servizio.

Ciascun concorrente, come prescritto all'art.10.1 punto 14 del Disciplinare, dovrà indicare:

- 1) numero delle unità che si intende impiegare per ciascuna delle due figure professionali richieste, tenendo conto del fabbisogno effettivo di personale sia in rapporto al monte ore del servizio che al CCNL applicato ed alle norme di questo in materia di orario di lavoro, ferie, assenze per malattie etc. Dette unità andranno individuate prioritariamente tra il personale dell'appaltatore uscente;
- 2) articolazione dei turni di lavoro;
- 3) modalità e tempistiche delle sostituzioni del personale, sia programmabili che non;

4) indicazione del CCNL che sarà applicato con tabelle di inquadramento del personale e dati di costo;

5) elenco del personale a disposizione per effettuare le sostituzioni che si rendessero necessarie sia nella fase iniziale di subentro, che successivamente, nel corso della durata dell'appalto."

Appare, pertanto, superfluo rimarcare che ogni ditta concorrente ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto stesso, avrebbe dovuto fare le proprie offerte in relazione alle sopra richiamate clausole, laddove garantire l'applicazione del contratto di lavoro attualmente in essere, cioè il CCNL AIOP Sanità Privata Case di Cura, sia nella parte economica - livelli minimi garantiti - che giuridica - cioè inquadramento dei lavoratori nelle posizioni economica relativa al profilo professionale giuridico all'uopo rivestito dai lavoratori, oltre che l'assunzione dei lavoratori secondo le norme giuridiche garantite dal CCNL - AIOP- sopra citata.

Tutto questo purtroppo non sta avvenendo tanto che in una riunione presso la Prefettura il Rappresentante del Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia dichiarava di applicare il proprio contratto ovvero quello delle Misericordie e non già il Contratto AIOP e questo crea una perdita secca di salario tabellare minimo garantito.

Difatti la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nell'esplicitare la propria offerta, ha rappresentato all'ASL di garantire i livelli occupazionali nel numero di 116 operatori di cui 55 infermieri e 61 autisti-soccorritori e non già quelli attualmente impiegati come risultano dagli elenchi acclusi ai Verbali di cambio appalto presso la DTL di Bn del 04/04/2013, l'applicazione del contratto di lavoro Misericordie - del 2004 - i cui minimi contrattuali sono per gli Autisti Soccorritori pari ad euro mensili **1.319,90 P.E. C1** e per gli Infermieri Professionali pari ad euro **1.604,34 P.e. D2** a fronte del Contratto AIOP laddove i minimi garantiti attuali sono rispettivamente per gli Autisti Soccorritori pari ad Euro **1.645,08** e per gli Infermieri **1.788,21**, quindi con una perdita secca di salario di **325,18** per gli Autisti soccorritori e di **184,13** per gli Infermieri Professionali.

Tale perdita di salario mensile - parliamo di livelli minimi tabellari - in applicazione del diverso contratto, si ripercuote in maniera diretta anche rispetto alla contribuzione ai fini pensionistica che mensilmente si deve versare all'INPS. Difatti la riduzione del salario minimo garantito determina, in maniera diretta, una diversa modalità di calcolo per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, in questo caso della Confederazione delle Misericordie d'Italia.

Questo è uno degli elementi essenziali che le OO.SS. non possono derogare tenuto conto, anche del fatto che, gli importi posti a base d'asta dalla ASL ammontano a 13,5 Milioni di euro per il triennio di valenza dell'appalto stesso stante il fatto che il contratto AIOP - Sanità Privata Case di Cura è da sempre applicato ai lavoratori nell'ambito del servizio del 118, e, pertanto, costituisce elemento giuridico irrinunciabile per i lavoratori in questione stante, anche, la sua natura che va ad essere equiparata al contratto nazionale Sanità pubblica oltre che una conquista contrattuale frutto di rivendicazioni attuate nel tempo.

L'altro elemento su cui ci si vuole soffermare, e per il quale si chiede ogni intervento atto a garantire i gli aspetti giuridici dei lavoratori livelli di inquadramento dei lavoratori è quello che si vorrebbe stipulare il contratto con le singole strutture territoriali e non già con la Misericordia Nazionale e, quindi, si configurerebbe una fittizia intermediazione di mano d'opera e che non può essere attuata per legge.

Diviene importante riportare che l'ASL ha affidato l'appalto alle Misericordie d'Italia con la Delibera sopra citata, cioè con la n. 122 del 14/06/2013, con un ribasso dell'11,44% e che tale ribasso risulta essere inferiore rispetto a quanto precisata dalla stessa ASL con tale Delibera, laddove viene fissata una soglia di anomalia pari ad un ribasso consentito non inferiore al 9,821%. Quindi si chiede di indagare come l'ASL abbia potuto derogarsi affidando l'appalto alla Misericordia tenendo congruo il ribasso del 11,44%.

ML 5

E opportuno precisare, altresì, che l'ASL rispetto alla gara di assegnazione del Servizio 118 nel 2009, vi fu il pronunciamento del Consiglio di Stato che condannava la stessa ASL di Benevento - che aveva assegnato il servizio 118 per un importo di 9.975.000,00 per il triennio - al pagamento del danno da lucro cessante a Croce Amica srl stabilendo che il solo costo del lavoro era pari ad Euro a circa 12.500.000 - .

(ALL 6)

Alla luce delle argomentazioni qui espresse diviene chiaro per le esercitare ogni azione volta nella salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori del Servizio 118 dell'ASL e per tali ragioni si chiede a questa Procura di fare chiarezza rispetto ai punti qui espressi.

Benevento 17/12/2013

Le OO.SS.

CGIL

CISL

UIL

USB

[Handwritten signatures and names for CGIL, CISL, UIL, and USB]

- ALL 7 - NOTA A VERBALE RIUNIONE ASC 14/12
- ALL 8 - NOTA ASL PROT 110123
- ALL 9 - NOTA MISERICORDIE D'ITALIA
- ALL 10 - VERBALE PREFF. DEL 24-10-2013
- ALL 11 - VERBALE 20/11/2013 CON MISERICORDIE
- ML 12 - PROCLAMAZIONE STATO APERTURA
- ALL 13 - NOTA DELLE OO.SS.
- ALL 14 - NOTA ASL E OO.SS.
- ML 15 - STRALCIO CAPITOLO APERTURA

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like Taddeo Paoletto and various dates and references.]

SERVIZIO TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA – 118 DELL'ASL BENEVENTO -

- Con bando del 23/02/2013 l'Asl BN di Benevento ha indetto procedura aperta per l'affidamento triennale del "Servizio di Trasporto Infermi in Emergenza 118" per n. 11. postazioni S.T.I. individuate sul territorio dell'Asl BN di Benevento;
- 2) La suddetta Procedura di gara è stata affidata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
- 3) La confederazione delle misericordie d'Italia ha dichiarato di applicare il CCNL delle misericordie in palese discrasia con l'attuale CCNL applicato ai lavoratori in essere sin dall'anno 2003 "AIOP";
- 4) l'offerta economica della Confederazione delle Misericordie d'Italia ha individuato quale costo orario della figura dell'Autista soccorritore € 17,17 retribuzione economica inferiore rispetto a quella dell'attuale CCNL, condizione svantaggiosa sia in violazione all'articolo 7.2 del capitolato speciale d'appalto ove la misericordia si è impegnata a garantire l'inquadramento giuridico e trattamento economico non inferiori a quelli goduti che all'art.14 ove si è impegnata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro.
- 5) In violazione degli atti di gara presentati la stessa subappalta il servizio alle Confraternite locali aventi natura giuridica diversa (diverso Codice Fiscale), frazionando il servizio in singoli lotti con diverse tipologie di strutturazione del servizio, in contrasto all'articolo 14 commi 4 e 5 del capitolato speciale d'appalto ove la misericordia è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali. Inoltre , è tenuta a garantire , durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto, nonché dei terzi trasportati.
- 6) In tutti gli incontri tenutosi anche dinanzi al Prefetto la Confederazione ha confermato le condizioni di cui agli atti di gara presentati.

Benevento 17/12/2013

[Handwritten signatures and notes]
C.C.L.
USA
V.P.L.
EISL IR Infirria S. Maria D. Maria